

3. ANTICIPO MENSILE DEL TFR IN BUSTA PAGA

L'INL, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha espresso il proprio parere, sollecitato dall'Ispettorato d'area metropolitana di Milano, sulla legittimità dell'anticipo mensile del tfr in busta paga e, in particolare, se tale prassi, effettuata oltre il termine del 30 giugno 2018 previsto dalla L. 190/2014, sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall'articolo 2120, cod. civ. e, per l'effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima, nonché quali siano le eventuali conseguenze sotto il profilo ispettivo.

Ricorda l'Ispettorato che l'articolo 2120, cod. civ., rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di eventuali condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione e che secondo la Corte di Cassazione in mancanza delle stesse l'erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva.

Per tali motivi deve ritenersi che la pattuizione collettiva o individuale possa avere a oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Per quanto concerne le conseguenze sul piano ispettivo, laddove siano ravvisate tali ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione.